

Oggetto Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento CE n.1370/2007 del servizio di TPL a chiamata urbano nel Comune di Settimo Torinese ("SettiBUS").

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. affidare ai sensi dell'art.5 comma 4 del Regolamento CE n.1370/2007 l'effettuazione del servizio di TPL a chiamata urbano nel Comune di Settimo Torinese "SettiBUS" per il periodo 01/01-31/12/2026² alla Società DEMARCHI s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02507420012, con sede in via Raspini, 6 – Settimo Torinese (TO), per un valore stimato in complessivi € 179.882,82 IVA al 10% esclusa;
2. approvare lo schema di Contratto che regola l'affidamento di cui al precedente punto 1, allegato al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale;
3. di impegnare la somma di € 197.870,00 (IVA inclusa) a copertura degli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento di cui al precedente punto 1 a favore della Società DEMARCHI s.r.l. - Via Raspini n.6 - 10038 Settimo Torinese (To) – cod. fisc./partita IVA n.2507420012, con applicazione alle risorse iscritte al codice macroaggregato 10.02.01.103 "Acquisto di beni e servizi" del Bilancio 2026-2027-2028³, annualità 2026 – (Cap./Art. 530/52) "Contratto di servizio di TPL Settimo" - Piano finanziario V U.1.03.02.15.001 "Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico".

Motivazione

Il 06/12/2023 è stato sottoscritto con l'operatore DEMARCHI s.r.l. il contratto per il servizio di TPL a chiamata nel comune di Settimo Torinese in concessione per affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 paragrafo 4 del Regolamento CE n° 1370/2007 il cui CIG è A0318BE1DC (n. rep. 338).

Il contratto prevedeva una durata di sperimentazione del servizio di sei mesi a decorrere dalla data di apertura del servizio al pubblico, con la possibilità di estensione dello stesso fino all'aggiudicazione diretta del contratto di cui alla pre-informativa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) 2023/S 119-372496 in data 22/06/2023 (artt. 2 e 39 del contratto).

Con Determinazioni n.823 del 31/10/2024 e n.314 del 07/04/2025, al fine di disporre di un congruo periodo sperimentale di osservazione del servizio e dell'evoluzione della domanda, l'affidamento è stato prorogato sino al 31/12/2025 o comunque sino a completamento della procedura per l'affidamento diretto richiamata nella pre-informativa di cui sopra.

A conclusione della fase istruttoria e a fronte di un Piano Economico Finanziario prodotto dall'OE interessato Demarchi⁴, è stato redatto lo schema del contratto (con relativi allegati) che regola il servizio in oggetto, che si rende necessario approvare al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi per l'anno 2026 o, comunque, sino al termine della procedura di definizione dell'affidamento "in-house" dei servizi nel Bacino Metropolitano di Torino, in ragione della stretta connessione del Servizio di TPL a chiamata "SettiBUS" con i medesimi servizi.

Il servizio di TPL a chiamata "SettiBUS" nel Comune di Settimo Torinese rientra nel campo di affidamento previsto dall'articolo 5 comma 4 del Regolamento UE n. 1370/2007⁵ che prevede: *"A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, l'autorità competente ha facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico: a) il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1 000 000 EUR o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri, inferiore a 7 500 000 EUR; oppure b) che riguardano la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300 000 chilometri l'anno o, nel caso di contratto di servizio pubblico che include servizi di trasporto pubblico di passeggeri ferroviario, inferiore a 500 000 chilometri l'anno."*

L'affidamento del servizio in oggetto sarebbe altresì potuto avvenire senza previa pubblicazione di specifica informativa in quanto rientrante in quanto specificato dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento n. 1370/2007 che stabilisce: *"Le autorità competenti possono decidere di non pubblicare queste informazioni qualora un contratto di servizio pubblico riguardi una fornitura annuale di meno di 50.000 chilometri di servizi di trasporto pubblico di passeggeri."*

Il servizio "SettiBUS" è inoltre escluso dal campo di applicazione delle Deliberazioni ART n. 154/2019⁶.

Nonostante la mancanza di specifici obblighi normativi, si è comunque ritenuto utile e opportuno procedere sia con la pubblicazione della pre-informativa sia con il recepimento, per quanto applicabili, dei criteri generali e delle buone pratiche indicati dalle Deliberazioni ART sopra richiamate.

La scelta della modalità di affidamento tiene altresì conto della natura innovativa del servizio, della limitata durata e valore dell'affidamento, della necessità di garantire continuità e della possibilità di misurare risultati e adeguare progressivamente il modello di esercizio attraverso un monitoraggio basato su indicatori oggettivi.

L'Agenzia ha inoltre pubblicato sul proprio sito istituzionale le Relazioni sui servizi e sugli affidamenti redatta secondo la normativa e gli atti regolamentatori vigenti (Reg. CE n.1370/2007, Deliberazioni ART n.48/2017, n.154/2019 e n.149/2023) in cui sono riportati fra l'altro i lotti d'affidamento.

Nella Relazione relativa al Bacino Metropolitano sono presenti specifiche analisi e considerazioni sui servizi a chiamata attivi sul territorio (incluso il servizio "SettiBus") e sulla loro previsione di affidamento futura, coerenti con le previsioni di cui al presente Documento.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio "SettiBUS" all'operatore di TPL Demarchi S.r.l. e all'assunzione del relativo impegno di spesa, sulla base delle disponibilità di Bilancio, così come indicato in "Decisione".

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: **BB04525428**.⁷⁸

Attenzione

Copia del presente atto dovrà essere trasmessa alla Società DEMARCHI s.r.l.

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 27 marzo 2026

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 27 marzo 2026	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 8 del 8 marzo 2023, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese.

² O comunque sino al termine del completamento della procedura avviata per l'affidamento in-house dei servizi di TPL urbani e suburbani nell'Area Metropolitana di Torino, in virtù della connessione tra i servizi.

³ Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n.6 del 15/12/2025.

⁴ Già affidatario del medesimo servizio per il periodo sperimentale e in virtù sia della manifestata disponibilità a proseguire il servizio di TPL sia del continuo contributo fornito all'Agenzia nella fase sperimentale finalizzato a individuare le variazioni opportune per garantirne il miglioramento continuo di efficacia ed efficienza.

⁵ REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

⁶ Ai sensi della Misura 1 dell'Allegato A alla Delibera ART n. 154/2019, le disposizioni della stessa non trovano applicazione nei contratti di servizio per i quali non è prevista la pubblicazione dell'avviso di pre-informazione ai sensi dell'art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Il servizio oggetto del presente affidamento rientra tra quelli sotto la soglia dei 50.000 km/anno, per cui il Regolamento consente la mancata pubblicazione della pre-informativa; di conseguenza, l'intero impianto regolatorio della Delibera ART n. 154/2019 è escluso nel caso di specie

⁷ Ai fini della richiesta del CIG, il valore dell'affidamento è determinato sulla base dell'importo massimo stimato pagabile dall'Ente, al netto IVA, includendo le opzioni contrattuali previste. Oltre alla compensazione base annua (€ 140.000,00), agli oneri per il servizio di call center (€ 36.000,00/anno) e alla brandizzazione (€ 3.500,00), è contrattualmente prevista l'attivazione di un secondo veicolo per il quale in via cautelativa si stima un impiego per il secondo semestre 2026 (€ 69.900,00). In coerenza con l'art. 2 del contratto, si considera inoltre la possibile proroga tecnica sino al 30/06/2027, stimata in ulteriori 6 mesi di servizio con identica articolazione economica (compensazione base € 70.000,00, call center

€ 18.000,00 e secondo veicolo € 69.900,00). L'importo complessivo così determinato, pari a € 407.300 IVA esclusa, costituisce il valore indicato nella richiesta del CIG, in applicazione del criterio ANAC dell'importo massimo stimato comprensivo delle opzioni esercitabili.

⁸ Nota sul caricamento dell'ESPD ai fini della richiesta del CIG

Si dà atto che l'affidamento in oggetto è disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, quale normativa speciale e prevalente in materia di servizi di trasporto pubblico locale, e non è pertanto assoggettato a procedura di gara né a selezione comparativa tra operatori economici.

Tuttavia, in sede di richiesta del CIG mediante la piattaforma PCP di ANAC, il sistema informativo ha richiesto, per vincolo tecnico applicativo, il caricamento di un Documento di Gara Unico Europeo (DGUE/ESPD) in formato elettronico, indipendentemente dalla concreta applicabilità dell'istituto alla fattispecie in esame.

L'ESPD è stato conseguentemente generato e caricato esclusivamente al fine di consentire la corretta conclusione della procedura tecnica di acquisizione del CIG, in adempimento alle funzionalità obbligatorie della piattaforma ANAC, senza che ciò comporti l'applicazione sostanziale delle disposizioni in materia di procedure di gara o di verifica comparativa dei requisiti degli operatori economici.

Resta pertanto fermo che l'utilizzo dell'ESPD nel caso di specie ha natura meramente formale e strumentale, non incidendo sulla qualificazione giuridica dell'affidamento né sulle modalità di individuazione del concessionario, che trovano esclusivo fondamento nella normativa speciale di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007.